



LA VIGILANZA E LE SANZIONI



Gli organismi pubblici deputati alla vigilanza ed al controllo dell'osservazione della normativa vigente sono i seguenti:

- Aziende Sanitarie Locali (ASL);
- Direzione Provinciale del Lavoro (sede territoriale del Ministero del Lavoro);
- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL);
- Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL) è istituito il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) con svariate funzioni:

- assistenza e servizi;
- attività amministrativa ed autorizzativa;
- vigilanza e controllo;
- attività di polizia giudiziaria.



L'attività di polizia giudiziaria

Gli ispettori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle ASL che svolgono attività di vigilanza sono nominati Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG) con apposito decreto prefettizio.

La Prefettura rilascia agli ispettori il relativo tesserino di riconoscimento. La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria è riferita esclusivamente alla competenza specifica del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'ASL.

Gli ispettori hanno la facoltà di visitare, senza alcuna limitazione, qualsiasi luogo ove si svolgano attività lavorative.

Gli ispettori devono verificare che vi siano violazioni alla normativa vigente.



L'attività di polizia giudiziaria

Nel caso siano emerse ipotesi di reato, gli ispettori hanno i seguenti obblighi:

- indagini
- perquisizioni
- sequestri

Gli ispettori possono procedere a perquisizioni e sequestri ma esclusivamente con delega dell'autorità giudiziaria.

In particolare, il sequestro probatorio, cioè il sequestro effettuato al fine di acquisire le prove di reato, deve essere convalidato dal Pubblico Ministero. Analogamente, il sequestro preventivo, cioè il sequestro effettuato per prevenire ulteriori o maggiori rischi, deve essere convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari.



Articolo 14 del D. Lgs. n.81/2008.

La vigilanza ed il controllo possono anche avere come conseguenza la sospensione delle attività imprenditoriali.

Allegato 1 – Violazioni generali

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:

- mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- mancata elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione;
- mancate formazione e addestramento.
- mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nomina del relativo Responsabile (RSPP).



Allegato 1

Le violazioni relative ai cantieri temporanei e mobili sono:

- mancata redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o del Piano Operativo di Sicurezza (POS) previsti nel Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008.
- mancata nomina del Coordinatore per la progettazione i cui obblighi sono riportati nell'articolo 91 del D. Lgs. n. 81/2008;
- mancata nomina del Coordinatore per l'esecuzione i cui obblighi sono riportati nell'articolo 92 del D. Lgs. n. 81/2008.



Sanzioni soggetti della sicurezza

Ai sensi del D. Lgs 81/2008 tutti i soggetti della sicurezza sono puniti per le inadempienze agli obblighi di legge con sanzioni sia pecuniarie sia interdittive.

A seguire i principali casi sanzionabili...

DATORE DI LAVORO

- Mancata valutazione dei rischi e conseguente mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR).
- Mancata designazione del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).



DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

- Mancata nomina del Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e mancata designazione dei lavoratori incaricati alle emergenze.
- Mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale.
- Mancanza di misure affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave.
- Mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.



PREPOSTO

- Mancata vigilanza sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali, dell'uso dei dispositivi di protezione.
- Mancata verifica affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

LAVORATORE

- Mancata osservazione delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dal dirigente o dal preposto.
- Utilizzo scorretto di attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di protezione.
- Rimozione o modifica, senza autorizzazione, di dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.



- Mancata partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
- Mancata adesione ai controlli sanitari disposti dal Medico competente.

MEDICO COMPETENTE

- Mancata programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori attraverso protocolli definiti in base ai rischi specifici.
- Mancata istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria di rischio per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
- Mancata informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e sui risultati della stessa.
- Mancata visita periodica degli ambienti di lavoro.